



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO STATALE "G.MAGGIOLINI"

Via Spagliardi, 19 – 20015 PARABIAGO (MI)

Tel. +39 0331 552001 – Fax +39 0331 490444

e-mail: maggiolini@itetmaggiolini.edu.it – web: www.itetmaggiolini.edu.it

Cod. Fisc. 84003910159 – Cod. Meccanogr. : MITD57000B

Pec: MITD57000B@pec.istruzione.it

Circolare n. 357.

Parabiago, 18/05/2020

AGLI STUDENTI

AI LORO GENITORI

p.c. AI DOCENTI

Oggetto: **Valutazione finale degli studenti a.s. 2019/20**

Si richiama l'attenzione su alcuni passaggi dell'**Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti del 16.05.2020**, già pubblicata sul sito dell'istituto e sul Registro Elettronico

ART.1 comma 2.

" L'attività di valutazione svolta nell'anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, trova

il suo fondamento nei principi previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017,

62. 62."

Articolo 4

(Scuola secondaria di secondo grado – Valutazione delle classi non terminali)

1. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento (Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122);
2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza,

utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.

- 3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento.*
- 4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.*
- 5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.*
- 6. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.*
- 7. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti*

Alla luce di quanto previsto dalla citata Ordinanza e sopra evidenziato il Dirigente Scolastico, fortemente preoccupata per la situazione di alcuni allievi, rilevata dal Registro Elettronico e/o da segnalazioni dei docenti,

RICHIAMA

tutti quegli studenti che:

- avevano già situazioni pregresse gravemente insufficienti, risultanti dallo scrutinio del I periodo;
- hanno partecipato in modo discontinuo, poco partecipativo e poco produttivo alle attività di Didattica a Distanza;
- hanno riportato voti negativi (in alcuni casi gravemente insufficienti) nelle verifiche effettuate dai docenti con la Didattica a Distanza

a mettere in atto un impegno diligente e costante e a profondere tutte le energie nello studio e nel seguire tutte le attività di DaD da qui fino al termine dell'attività didattica, svolgendo i relativi compiti/esercizi ecc.

Parimenti si chiede ai genitori degli studenti di intervenire per responsabilizzare

i proprio figli nel tenere atteggiamenti seri e consapevoli affinché la preparazione finale rilevata possa garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi fissati per ogni disciplina.

La promozione quindi non è garantita, come forse si era fatto intendere: a tal fine si richiama *in toto* la circolare del Dirigente Scolastico n. 330 del 30.04.2020 e, ancora una volta, il comma 6 dell'art. 4 della citata ordinanza:

“Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.”

Il Dirigente Scolastico è certa che tutti, studenti e genitori, adempiranno con serietà e sollecitudine a quanto suggerito con la presente circolare, affinché questo difficile periodo emergenziale possa concludersi, almeno dal punto di vista scolastico, nel miglior modo per tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Daniela Lazzati